



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 28/09/2011

Oggetto:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA ART.16, COMMA 3, LETT. A), COME DA RICHIESTA DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.19/1999 E S.M.I.


L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta **PUBBLICA Straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	No
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Si
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	No
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 30.06.2010 a seguito di modifica dell'originario testo regolamentare, per renderlo aderente alle prescrizioni della Regione Piemonte dettate ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge regionale n.19/1999 e s.m.i. e al quadro normativo vigente in materia urbanistica e di edilizia privata;
- secondo le direttive della Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Attività amministrative e finanziarie per il governo del territorio, il precitato atto deliberativo di revisione dei contenuti del Regolamento edilizio comunale, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte – B.U.R. n.23 del 09.06.2011 – e, ad avvenuta pubblicazione, è stato trasmesso alla Regione Piemonte, Direzione e Settore precitati, per consentire il completamento della procedura approvativa di cui al citato art.3, commi 3 e 4, della Legge regionale n.19/1999 e s.m.i.;

ATTESO che con nota prot. 23730/DB0819 del 23 giugno 2011, la Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Attività amministrativa e finanziarie per il governo del territorio, ha comunicato che la modifica del Regolamento edilizio comunale è stata registrata al protocollo con il n. 34879/08.19 in seguito al perfezionamento della procedura approvativa avvenuta in data 17.06.2011 con l'acquisizione della precitata deliberazione consiliare n.11/2011; contestualmente, la Regione ha evidenziato che le ultime due righe della lett. a), comma 3, art.16, devono essere sostituite con la dizione *"è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada"* (anziché dalla larghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione);

RITENUTO doveroso prendere atto della modifica apportata dalla Regione Piemonte e disporre quindi, la sostituzione richiesta, dando atto che, quindi, l'art.16, comma 3, del Regolamento edilizio comunale diventa del seguente tenore:

"La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) (Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione; il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea) è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.";

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

- lo Statuto comunale;
- la Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge regionale 8.07.1999 n. 19 e s.m.i.;
- il Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte approvato con delibera di Consiglio regionale n.548-9691 del 29.07.1999;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2009, n.267-31038, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.29 del 23 luglio 2009, relativa alla sostituzione dell'art.16, comma 3, del Regolamento edilizio tipo;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche definito "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

ATTESO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge regionale n.19/1999 e s.m.i., la Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Attività amministrative e finanziarie per il governo del territorio, ha evidenziato che nel Regolamento edilizio comunale le ultime due righe della lett. a), comma 3, art.16, devono essere sostituite con la dizione "*è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada*" (anziché dalla larghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione).

DI DISPORRE, quindi, la sostituzione richiesta dalla Regione Piemonte nel Regolamento edilizio comunale, dando atto che, quindi, l'art.16, comma 3, del Regolamento medesimo diventa del seguente tenore:

"La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) (Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione; il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro".

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Attività amministrative e finanziarie per il governo del territorio per opportuna conoscenza del recepimento della sostituzione richiesta.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: *"Regolamento edilizio comunale. Modifica art.16, comma 3, lett.a), come da richiesta della Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale n.19/1999 e s.m.i."*.

Castiglione Tinella, 22 SET, 2011

Il Responsabile dell'Area tecnica

Geom. Carlo Robba



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04 OTT, 2011.

Castiglione Tinella, 03 OTT, 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 03 OTT, 2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SIELANO